



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA, IN ACQUISTO,
DI ATTREZZATURE SANITARIE, SUDDIVISA IN 4 LOTTI,
PER L'U.O. DI SUAP DELL'ASP DI AGRIGENTO**

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, in acquisto, di attrezzature sanitarie, suddivisa in 4 lotti, da installare presso l'Unità Operativa di SUAP dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, di seguito denominata per semplicità Azienda o ASP, con l'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e disciplinare di gara, e precisamente:

Lotti	Codici CIG	Attrezzature	Unità Operativa	Base d'asta (IVA esclusa)
1	701915344B	N. 8 Letti elettrici per degenza di alta fascia con altezza variabile per assistere pazienti gravi cerebrolesi e pazienti critici	N. 4 per U.O. SUAP + N. 4 per U.O. Medicina fisica e riabilitazione PO Agrigento	€ 170.000,00
2	70191723F9	N. 4 Apparecchi Lavapadelle (e relativo materiale di consumo)	N. 1 per U.O. SUAP + N. 1 per U.O. Medicina fisica e riabilitazione + n. 1 per U.O. Lungodegenza PO Agrigento + n. 1 U.O. Medicina fisica e riabilitazione PO Licata	€ 43.200,00
3	70192303D6	N. 4 Ventilatori Polmonari da Trasporto di Emergenza	SUAP P.O. Agrigento	€ 80.000,00
4	7019241CE7	N. 16 Ventilatori Polmonari Tipo Domiciliare	SUAP P.O. Agrigento	€ 128.000,00

Nel prezzo di fornitura è compresa l'esecuzione delle seguenti prestazioni, che dovranno essere eseguite presso le strutture sanitarie destinatarie dei beni senza la presenza di terzi, al fine di evitare ogni possibile rischio da interferenza, secondo le direttive dei Direttori Responsabili delle strutture medesime:

- Consegna, installazione e collaudo** delle attrezzature presso la struttura sanitaria di destinazione sopra indicata;
- Manutenzione e assistenza tecnica del tipo full-risk** La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni di assistenza tecnica, descritte nel presente articolo, durante tutto il periodo di garanzia non inferiore a 24 mesi da collaudo positivo. La ditta fornitrice dovrà assicurare l'esecuzione delle attività di assistenza tecnica riguardante tutte le apparecchiature fornite, da intendersi del tipo full-risk e niente escluso, comprendente manutenzione preventiva e su chiamata necessarie al mantenimento in piena efficienza delle attrezzature fornite; la manutenzione preventiva, che va effettuata indipendentemente dal verificarsi di guasti, dovrà essere eseguita con la cadenza prevista dal costruttore, garantendo, in ogni caso almeno due visite all'anno (ogni 6 mesi); la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le date di intervento di manutenzione preventiva; la manutenzione correttiva o su chiamata, in numero illimitato, consiste nell'accertamento della presenza di un guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause e con l'eliminazione delle stesse tramite sostituzione delle eventuali parti difettose e con verifica finale della funzionalità dell'apparecchiatura, ivi comprese gli eventuali accessori. Con particolare riferimento alle sonde, il servizio di manutenzione full risk comprende la riparazione e/o la sostituzione della sonda in caso di guasto, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da incuria, negligenza o dolo da parte dell'Amministrazione. Il servizio di manutenzione full risk non copre il furto della sonda. Ad ogni intervento manutentivo, preventivo e/o correttivo, la ditta fornitrice dovrà emettere apposito rapporto di lavoro, che dovrà essere consegnato all'ufficio competente recante la firma del personale dell'U.O. ed il timbro dell'Azienda; il rapporto di lavoro dovrà riportare l'esito dell'intervento tecnico cui si riferisce. Nelle ipotesi di manutenzione su chiamata, e quindi, in caso di guasti o di

malfunzionamenti la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata, per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i materiali e parti di ricambio originali, certificati tali dalla casa produttrice. Nessun altro onere, per manodopera o per parti di ricambio, potrà essere riconosciuto per attività manutentive condotte nel periodo di validità del contratto al di fuori del prezzo contrattuale. Nelle attività di assistenza tecnica è ricompresa ogni aggiornamento software predisposto dal costruttore. Nelle attività di manutenzione è ricompresa anche l'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. Le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere eseguite da tecnici specializzati, su responsabilità esclusiva della ditta fornitrice. Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

- c) **La formazione del personale** La ditta aggiudicataria, una volta ultimata l'installazione e la verifica tecnico-funzionale di tutte le apparecchiature fornite, è tenuta ad eseguire un ciclo di formazione in house rivolta a tutto il personale medico e non, su espressa indicazione dell'Azienda, e finalizzata al corretto uso dell'attrezzatura fornita; per le modalità di esecuzione della formazione si rinvia al corrispondente documento presentato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; in ogni caso l'impegno in giornate per le attività di formazione non potrà essere inferiore a complessivi 2 gg.
- d) **Fornitura materiale di consumo:** relativamente al lotto 2 si precisa che è compresa la fornitura del materiale di consumo nelle quantità indicate nel disciplinare di gara.

I beni da fornire devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione, devono essere forniti nelle quantità, con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta in sede di gara e valutati conformi dall'apposita commissione tecnica.

I software da fornire a corredo delle Apparecchiature e dei dispositivi accessori devono essere in lingua italiana e si intendono messi a disposizione dell'Azienda a titolo di licenza d'uso gratuita, non trasferibile e non esclusiva, a tempo indeterminato, rilasciata a favore dell'Azienda. Tali software verranno impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle Apparecchiature e dei dispositivi opzionali oggetto del presente appalto, fermo restando la titolarità degli stessi da parte del fornitore ai sensi del DLgs. 29 dicembre 1992, n. 518. Resta inteso che il Fornitore dovrà dotare tutte le console di caratteristiche tecniche adeguate a supportare i software richiesti a corredo. Inoltre i sistemi operativi devono essere conformi alla legge sulla privacy 196/2003 nella gestione degli eventuali archivi anagrafici dei pazienti.

Saranno a totale carico del fornitore tutti gli oneri derivanti dal presente appalto e, quindi, di imballo, trasporto, consegna a piè d'opera, montaggio, installazione a regola d'arte, allacci, se necessari, a norme di sicurezza (CEI UNI ENPI) agli impianti esistenti, eventuali opere di natura diversa e di quant'altro necessario, anche se non espressamente previsto, per dare il bene oggetto della presente fornitura funzionale a perfetta regola d'arte, pronto per l'uso e la piena operatività delle suddette apparecchiature oggetto della presente fornitura. A tal fine le ditte concorrenti dovranno effettuare apposito sopralluogo.

Per una completa descrizione delle prestazioni oggetto del presente appalto si rinvia al disciplinare di gara. L'ASP si riserva di variare le quantità di attrezzature indicate nel disciplinare di gara, nel senso che potrà ridurre dette quantità, sia per ragioni di contenimento della spesa, sia per modifiche che possono rendersi necessarie ad adeguare l'assetto organizzativo delle strutture aziendali a norme e disposizioni regionali.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
- b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.
- c. a collaborare, ai sensi dell'art. 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana", pena il recesso del contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

- d. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
- e. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

La ditta aggiudicataria è tenuta, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture del 02.12.2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ASP le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, per l'importo di € _____ (_____) oltre IVA dovuta per legge. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ASP di Agrigento con causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal Codice gara 6697671"; le relative coordinate bancarie saranno comunicate successivamente al perfezionamento dell'aggiudicazione.

Art. 2 – PREZZO DELL'APPALTO

Il prezzo complessivo del presente appalto è dato dal prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull'importo posto a base d'asta indicato nel disciplinare di gara.

Il prezzo offerto comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e quindi fornitura ed installazione dell'apparecchiatura (messa in opera completa e a regola d'arte, collaudata e in regolare stato di funzionamento), la realizzazione delle eventuali opere necessarie all'installazione a regola d'arte, la formazione degli operatori, il servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, l'assistenza all'avviamento e quant'altro necessario per il rispetto delle condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio; pertanto detto prezzo s'intende fisso ed invariabile e ciò anche quando si evidenzino errori od omissioni nell'offerta prezzi o si manifestino nel corso dei lavori situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta, ovvero per eventuali innovazioni obbligatorie derivanti dall'emanazione di nuove disposizioni normative.

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere a propria cura e spese al ritiro ed al trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato.

Relativamente al lotto 2 "Lavapadelle" l'ASP si riserva l'esercizio delle seguenti opzioni, da esercitarsi entro 24 mesi dalla stipula del contratto:

- a) Opzione n. 1: di acquisto di ulteriori quantità di beni oggetto del lotto 2 del presente appalto, presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, entro la concorrenza massima di ulteriori n. 4 attrezzature; tale opzione può anche essere esercitata a mezzo emissione di più ordini, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in ordine alle ulteriori quantità effettivamente ordinate; l'esercizio di tale opzione, in ogni caso, non potrà superare l'importo complessivo del lotto indicato nell'art. 1 del presente disciplinare;
- b) Opzione n. 2: di acquisto di ulteriori quantità di materiale di consumo fino a coprire il fabbisogno per un massimo di 24 mesi, presso la ditta aggiudicataria, che assume l'obbligo di fornire allo stesso prezzo unitario di acquisto aggiudicato ed alle medesime condizioni di fornitura previste nel presente appalto, entro la concorrenza massima delle medesime quantità indicate in gara; tale opzione può anche essere esercitata a mezzo emissione di più ordini, senza che la ditta possa accampare alcuna pretesa in ordine alle ulteriori quantità effettivamente ordinate; l'esercizio di tale opzione, in ogni caso, non potrà superare l'importo complessivo di € 23.200,00= + IVA.

Art. 3 – GARANZIA DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda, adottato il provvedimento di aggiudicazione e prima di procedere alla stipula del contratto, inviterà con comunicazione, trasmessa via fax, la ditta risultata aggiudicataria a costituire ex art. 103 D.Lgs. 50/16, entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione, garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, pari. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nell'ipotesi di garanzia fideiussoria, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia, che ha la finalità di coprire gli oneri per il mancato adempimento, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza del contratto (60 mesi) e sarà svincolata, previa richiesta scritta da parte della ditta interessata, soltanto alla cessazione del rapporto, sempreché la fornitura sia stata effettuata regolarmente e che non siano state sollevate dall'Azienda contestazioni, nella quale ipotesi sarà eventualmente restituita ad avvenuta definizione delle controversie. Sono richiamate qui le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la revoca dell'affidamento della fornitura e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, riservandosi il diritto di acquisire il prodotto da terzi, a libero mercato, e di addebitare i maggiori costi alla ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria.

Inoltre la ditta è tenuta a presentare quanto richiesto nell'art.14-OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO del Disciplinare di gara.

Dopo l'aggiudicazione, si procederà alla stipulazione del contratto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante se l'importo del contratto è superiore alla soglia comunitaria, ovvero nella forma della scrittura privata se l'importo del contratto è inferiore alla soglia comunitaria; le spese occorrenti e consequenziali alla registrazione del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Nel contratto si farà espresso richiamo al presente Capitolato d'oneri, firmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta; nel contratto si farà espressa menzione dell'importo, del deposito cauzionale definitivo e della certificazione relativa alla regolarità contributiva. Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte relative al presente appalto, ad eccezione dell'IVA.

Art.4 – CONSEGNA E PENALITÀ

Successivamente alla stipula del contratto, l'ASP provvederà all'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito denominato per semplicità DEC, cui compete l'esercizio dei compiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché di tutti gli altri compiti assegnategli dalla normativa vigente, comunicandolo alla ditta aggiudicataria.

Le attrezzature oggetto del presente appalto dovranno essere consegnate, installate, e rese perfettamente funzionanti, entro il termine massimo di 30 giorni solari e consecutivi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio tra il DEC ed il referente della ditta aggiudicataria.

Quest'Azienda si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli idonei a verificare la conformità dei prodotti consegnati alle caratteristiche richieste e presentate in sede di gara.

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto in questione. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, potrà applicare a carico del fornitore una penale nella misura dello 1per mille per ogni giorno consecutivo di ritardo, calcolata sull'ammontare complessivo della fornitura (IVA esclusa). Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, procedendo all'acquisto in danno presso la ditta seconda classificata o in mancanza sul libero mercato, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate. Nel caso in cui l'Azienda concede un periodo di proroga per esigenze correlate alle situazioni appena dette e comunicate dalla ditta aggiudicataria, la misura di penalità sopra indicata sarà raddoppiata per ogni giorno consecutivo di ritardo oltre la proroga concessa.

In caso di mancata immediata sostituzione della merce contestata per discordanze qualitative per ogni giorno di calendario di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda potrà applicare una penalità pari ad Euro 500,00. In caso di ritardo superiore a 10 giorni di calendario, l'Azienda ha diritto di recedere dal Contratto.

L'Azienda si riserva di applicare la penale prevista per il ritardo nella consegna anche nelle ipotesi di mancato ritiro e trasporto presso i luoghi autorizzati dei materiali di imballaggio e confezionamento dei prodotti forniti da parte del fornitore.

Ove il Fornitore ritardi nell'intervento di assistenza tecnica in garanzia o post- garanzia (se è stato stipulato il relativo contratto), oltre i tempi di intervento previsti in offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari a 1per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatto salvo la possibilità di incamerare la cauzione. L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

L'Azienda si riserva di applicare le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – VERIFICA DI CONFOMITÀ

La fornitura, in conformità all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoposta a verifica di conformità, per accettare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle prescrizioni contrattuali, fatte salve le eventuali leggi di settore. Le operazioni di verifica avranno inizio successivamente all'emissione da parte del DEC del certificato di ultimazione delle prestazioni, la quale emissione potrà avvenire su specifica comunicazione della ditta fornitrice. La verifica di conformità avverrà alla presenza del/i soggetto/i incaricato/i dall'ASP di detta verifica, dei tecnici della ditta fornitrice e del DEC (se la verifica è effettuata da soggetto diverso dal DEC). In sede di verifica sarà acquisita la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento. Al fine della verifica di conformità costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione effettuata in sede di offerta. L'esito positivo della verifica di conformità e l'emissione del relativo certificato controfirmato da entrambe le parti, saranno imprescindibili ai fini del successivo pagamento. All'esito positivo della verifica di conformità, la ditta procederà all'emissione della fattura. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della ditta fornitrice; Il collaudo, oltre ad accettare che l'apparecchiatura e le attrezzature connesse sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti, dovrà attestare che le stesse sono rispondenti alle normative di sicurezza in vigore (specificando quali) anche ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda produttrice attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo.

Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, questa Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente alle caratteristiche di cui al capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dalla ditta aggiudicataria in sede di gara; la sostituzione dovrà avvenire entro breve termine fissato ad insindacabile giudizio dell'Azienda, riservandosi di applicare, inoltre, la penale prevista dall'art. 4, e di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la possibilità di acquistare presso la ditta seconda classificata, o in mancanza sul libero mercato, addebitando le maggiori spese al fornitore inadempiente.

Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento della fattura.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il ritiro della stessa merce.

Nel verbale di verifica di conformità si farà esplicito riferimento all'avvenuta formazione del personale designato dall'Azienda, con attestazione a cura del Responsabile medico dell'U.O. di destinazione del bene. Pertanto, le operazioni di verifica di conformità saranno concluse solo dopo l'avvenuta formazione.

Art. 6 – PAGAMENTO FATTURA

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del bilancio aziendale.

La fattura, che dovrà essere emessa solo dopo la conclusione delle operazioni di verifica di conformità con esito positivo, sarà liquidata, di norma, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, in conformità

al D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; la fattura dovrà fare esplicito riferimento al provvedimento di aggiudicazione, al corrispondente ordine informatico emesso da questa Azienda ed al corrispondente documento di trasporto. Il verbale di verifica di conformità della fornitura con esito positivo equivale all'attestazione della regolarità di fornitura.

In caso di difformità tra prezzo contrattuale indicato nell'ordine e prezzo in fattura, l'ASP richiederà nota di credito alla ditta fornitrice con interruzione dei termini di pagamento. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse; nell'ipotesi in cui non venisse rispettato il termine di pagamento sopra indicato, sarà applicato quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Spetterà all'Azienda verificare l'esatto ammontare da pagare in considerazione degli eventuali importi da detrarre per penali. In caso di contestazioni il pagamento della fattura in corso di liquidazione sarà sospeso fino alla definizione delle stesse.

Art. 7 – SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutti gli adempimenti derivanti dal presente appalto.

La quota delle attività eventualmente subappaltata non dovrà corrispondere in termini di fatturato a più del 30% (trentapercento) del valore complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016. L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'Azienda anche di attività svolte dalle Ditte subappaltatrici.

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È assolutamente vietata la cessione del contratto ad altra ditta; s'intende qui richiamata la disposizione di cui all'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. In caso contrario il contratto è nullo e si procederà all'incameramento della cauzione definitiva e procedendo in danno.

Art. 9 – CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, trova applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016; l'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica della cessione di credito; resta inteso che l'ASP ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto; una volta notificato l'atto di cessione, il creditore non può opporre in compensazione il credito ceduto.

Art. 10 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Azienda recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a. Qualora emergano cause ostante in materia di normativa antimafia (ex artt. 67 e 94, comma 4, D.Lgs. 159/2011).
- b. Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile;
- c. Nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo si richiamano altresì gli artt. 355 e 356 del Codice Penale;
- d. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- e. Violazione delle norme sul subappalto e di divieto di cessione del contratto;
- f. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- g. Morte di qualcuno dei soci nelle Imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- h. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra Impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- i. Qualora si verifichi quanto previsto dal precedente articolo "penalità".
- j. Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 1564 del Codice Civile.

Si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento anche nelle ipotesi previste e qualora si verifichino le situazioni di cui all'art. 1 del presente capitolo (lettere a), b), c), d) ed e).

In caso di rescissione del Contratto per inadempimento, l'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda si riserva di attivare la procedura di recesso ex art. 109 D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda si riserva il diritto di acquisire i prodotti, oggetto della presente fornitura, da terzi, a libero mercato, addebitando i maggiori costi alla ditta aggiudicataria inadempiente. In caso di diniego sarà esercitata azione legale. In ogni caso la liquidazione del danno per inadempimento avverrà tenendo conto:

- Maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- Maggior costo derivante dall'aggiudicazione ad altra ditta;
- Oneri di natura organizzativa, compresi eventuali costi per giornate di degenza in più;
- Danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti da questa Azienda;
- Minori introiti.

Art. 11 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente capitolato saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'Azienda senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato. Tali decisioni si intendono senz'altro esecutive nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Agrigento.

Art. 13 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 (per la parte vigente), al Bando di gara, al Disciplinare di gara, nonché alla vigente normativa applicabile all'appalto in oggetto.

PER ACCETTAZIONE
La Ditta - Firma e timbro

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

Il legale rappresentante della ditta _____ dichiara di avere specificatamente letto e di accettare in particolare gli artt. 1 (oggetto dell'appalto), 2 (prezzo dell'appalto), 4 (consegna e penalità), 6 (pagamento fattura), 9 (cessione del credito), 10 (inadempimento e risoluzione del contratto), 11 (controversie contrattuali) e 12 (foro competente) del presente Capitolato.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE _____